

CONSIDERATO che, il giorno 27 Novembre 2020 in questo Comune, nel controviale di via XXV Aprile ed in Piazza Libertà si effettueranno lavori di potatura nel viale alberato;

VISTA la richiesta di emissione ordinanza da parte della ditta AGRWOOD Società Cooperativa con sede in Villafranca Piemonte (TO) in Via Pignatelli n°48, ai fini di ottenere l'imposizione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via XXV Aprile nel contro viale ed in Piazza Libertà nel tratto compreso tra Via Garibaldi e l'ingresso della Chiesa Parrocchiale, per permettere le operazioni di potatura, **dalle ore 07:00 alle 18:00 del giorno 10/12/2020 fino a fine lavori;**

RAVVISATA la necessità di procedere in tal senso nell'area interessata, a salvaguardia dell'utenza e nell'intento di consentire la sicurezza dei lavori;

SENTITO il parere favorevole del responsabile servizio lavori pubblici del Comune di Monasterolo di Savigliano;

VISTI gli art. 6 e 7, comma 1, lettera a) – c) – e) del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo "Nuovo Codice della Strada" nonché del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo al "Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada";

VISTA la propria competenza ai sensi della Determinazione del responsabile di Area n° 14 del 30.10.06, avente per oggetto l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e delle istruttorie;

### **ORDINA**

Che sia istituito il **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** (Fig. II 74 Art. 120 e Mod. II 6/m art. 83 del R.E. del Codice della Strada), per tutte le categorie di veicoli, in Via XXV Aprile nel contro viale ed in Piazza Libertà nel tratto compreso tra Via Garibaldi e l'ingresso della Chiesa Parrocchiale, per permettere le operazioni di potatura ed abbattimento, **dalle ore 07:00 alle ore 18:00 del giorno 10/12/2020 fino a fine lavori;** nonché l'istituzione del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli per lo stesso periodo e per la stessa porzione di strada.

La suddetta ordinanza verrà comunicata al pubblico mediante l'affissione della medesima all'Albo Pretorio comunale nonché con l'apposizione di idonea segnaletica stradale da porsi agli ingressi delle suddetta via.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1043, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere **correttamente installata e successivamente rimossa a cura del soggetto richiedente**, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 – D.P.R. 16/12/92, n. 495);

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, e dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della Vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

**Per le violazioni alla presente ordinanza verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal Codice Della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.**

Monasterolo di Savigliano, li 09 dicembre 2020.

Il Responsabile della Sezione Territoriale  
Comandante di Polizia Locale Unione Terre della Pianura  
Commissario Capo MARTINI Rocco